

Legge regionale 6 ottobre 2023, n. 23.

“Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e dell'articolo 6 dello Statuto:

- a) riconosce l'interesse pubblico della geodiversità e del patrimonio geologico;
- b) identifica nei geositi e nei geoparchi elementi di particolare valore scientifico, culturale e paesaggistico;
- c) promuove la conservazione, il miglioramento della conoscenza e della gestione, la valorizzazione scientifica, didattica, culturale e turistica dei siti geologici nel rispetto dei principi e delle disposizioni statali e comunitarie in materia.

Art 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) geodiversità: la varietà riconoscibile in natura degli elementi geologici, geomorfologici e delle caratteristiche idrologiche, mineralogiche e paleontologiche;
- b) patrimonio geologico: l'insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono conservate testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica, geomorfologica e pedologica;
- c) geosito: qualsiasi sito in cui è possibile individuare un interesse geologico di rilevante valore per la conservazione;
- d) geoparco: un territorio dai confini definiti con un patrimonio geologico particolare e una strategia di sviluppo sostenibile.

Art. 3.
(Classificazione dei geositi)

1. Ai fini della presente legge e per la successiva valutazione e valorizzazione, i geositi sono classificati secondo le seguenti classi e tipologie:

- a) interessi di tipo scientifico raggruppati per ambito:
 - 1) geografico-fisico, geomorfologico, carsico, geopedologico;
 - 2) mineralogico, petrografico;
 - 3) geologico strutturale, geofisico, geochimico, vulcanologico;
 - 4) geologico, stratigrafico, sedimentologico;
 - 5) paleontologico;
 - 6) geologico-ambientale, idrologico, idrogeologico, glaciologico;
 - 7) glaciologico applicato, geominerario, geostorico, geologico-economico e geoturistico;
- b) interessi contestuali e complementari a quello scientifico che definiscono il contesto delle relazioni ambientali o territoriali del geosito nei seguenti ambiti:
 - 1) artistico, culturale, storico, archeologico, architettonico e religioso;
 - 2) naturalistico, paesaggistico, botanico e faunistico;

- 3) didattico e divulgativo;
- 4) escursionistico e sportivo;
- 5) socioeconomico, turistico ed enogastronomico.

Art. 4.

(Catasto regionale dei geositi)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce presso la struttura regionale competente il catasto regionale dei geositi, di seguito indicato come catasto.

2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito dagli elenchi dei geositi e da un archivio fruibile e consultabile in rete, integrato con l'infrastruttura geografica regionale di cui alla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l'informazione geografica) e articolato nelle seguenti sezioni, in conformità col Repertorio nazionale dei geositi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale:

a) ubicazione e inquadramento, contenente informazioni su localizzazione geografico-amministrativa, dimensioni, tipologia del geosito, riferimenti bibliografici, catastali, cartografici e fotografici;

b) geodiversità, contenente le informazioni che caratterizzano il geosito, definendo il tipo e il nome scientifico degli elementi descritti, il processo genetico e l'età, prendendo in considerazione le unità geologiche ossia la litologia, le strutture deformative, gli elementi geomorfologici;

c) interessi scientifici e contestuali, associando a ciascun geosito un grado di interesse sulla base del numero e della qualità delle pubblicazioni scientifiche;

d) relazioni con l'ambiente e il territorio, rilevando gli eventuali fenomeni di instabilità che possono produrre pericolosità e vulnerabilità naturale, e le attività antropiche che possono generare impatti sul geosito;

e) fruizione del geosito, contenente la descrizione dell'accessibilità, visibilità, stato di conservazione, eventuali fattori di degrado;

f) valutazione del geosito, contenente considerazioni quali-quantitative basate su parametri utili per definire l'integrità, la rarità, la rappresentatività del geosito e l'importanza scientifica, didattica, divulgativa, estetica, ecologica, storico-culturale, nonché per valutare la sua accessibilità.

3. La Giunta regionale disciplina l'acquisizione, l'aggiornamento, le modalità di gestione e la divulgazione dei dati raccolti. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte in maniera sistematica attraverso apposite schede.

4. L'elenco derivante dal censimento previsto dalla legge regionale 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico) confluisce nel catasto regionale dei geositi di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, per la realizzazione del catasto di cui al comma 1, promuove forme di collaborazione, mediante convenzioni, con università, enti di ricerca, agenzie regionali, enti strumentali, enti territoriali, ordini professionali, società e associazioni attive nella promozione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale e si avvale principalmente dei contenuti documentali sui geositi presenti presso il Centro di documentazione sulla geodiversità e la geoconservazione presente presso il Museo regionale di scienze naturali.

Art. 5.

(Disposizioni per la conservazione e l'accesso del patrimonio geologico)

1. La Regione sostiene la conservazione del patrimonio geologico anche attraverso iniziative promosse dai soggetti proprietari o gestori dei beni e delle proprietà oggetto di recupero conservativo.

2. L'accesso ai geositi e ai geoparchi è libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, nonché eventuali divieti o limitazioni previsti da disposizioni più restrittive.

Art. 6.

(Disposizioni per la gestione dei geositi e dei geoparchi)

1. La Regione supporta e sostiene la gestione dei geositi e dei geoparchi, nonché l'attività sul territorio dei geoparchi che ottengono il riconoscimento assegnato dall'Unesco.
2. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio geologico del geoparco Sesia – Val Grande appartenente alla Rete mondiale Unesco Global Geopark, perseguendo i requisiti di qualità e i parametri di funzionamento indicati dall'Unesco, ne sostiene le attività di conservazione delle singolarità geologiche presenti nel suo territorio e le attività di educazione, formazione, ricerca scientifica e promozione che afferiscono al geoparco, promuovendo specifici accordi fra ente gestore, enti locali, di ricerca e associazioni del terzo settore.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è disposto per l'annualità 2023 un contributo una tantum, a fondo perduto, pari ad euro 253.000,00 a favore dell'ente gestore del geoparco Sesia – Val Grande, che trova copertura con le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 12.

Art. 7.

(Interventi di valorizzazione e promozione dei geositi e dei geoparchi)

1. La Regione concorre alla valorizzazione e alla promozione dei geositi e dei geoparchi attraverso:
 - a) il sostegno al recupero conservativo di cui all'articolo 5, ivi compresi i sentieri di accesso;
 - b) la posa di tabelle informative sulla geodiversità, sui caratteri del patrimonio geologico, sul valore dei geositi e dei geoparchi;
 - c) la progettazione e la realizzazione di percorsi tematici per la loro fruizione geoturistica;
 - d) la creazione di strutture che facilitano l'accessibilità, con particolare riguardo alle persone disabili;
 - e) la posa di cartelli concernenti le norme e i comportamenti da adottare per il rispetto e la cura del patrimonio geologico;
 - f) le attività formative specifiche sui geoparchi;
 - g) la valorizzazione didattica dei geositi e dei geoparchi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 settembre di ciascun anno, approva il programma annuale degli interventi per la conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio geologico.
3. Il programma annuale degli interventi contiene:
 - a) gli obiettivi degli interventi di conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio geologico;
 - b) le specifiche iniziative oggetto di finanziamento destinate a enti gestori delle aree protette, enti territoriali, agenzie regionali, enti strumentali, fondazioni senza scopo di lucro e associazioni del terzo settore che sviluppano progetti e perseguono finalità a sostegno del patrimonio geologico;
 - c) le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali;
 - d) il piano finanziario dei fondi a bilancio.

Art. 8.

(Norme attuative)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che disciplina, in particolare:
 - a) i criteri per la ricognizione e la classificazione dei geositi di cui all'articolo 3;
 - b) le modalità di acquisizione, aggiornamento, gestione e divulgazione dei dati raccolti per la formazione del catasto di cui all'articolo 4.

Art. 9.

(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità triennale, presenta una relazione alla commissione consiliare

competente contenente i principali dati e le azioni connesse all'applicazione della stessa, nonché l'entità e i destinatari dei benefici erogati.

Art. 10.

(Notifica aiuti di Stato)

1. Gli enti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione e o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11.

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pergio paesaggistico, naturalistico e storico).

Art. 12.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 538.000,00 per gli anni 2023, 2024 e 2025, di cui euro 268.000,00 in spesa corrente ed euro 270.000,00 in spesa in conto capitale, si fa fronte:

a) per l'anno 2023 con incremento di risorse pari a euro 40.000,00 stanziato a favore della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.01 (Difesa del suolo), titolo 1 (Spese correnti), con incremento di risorse pari a euro 183.000,00 stanziato a favore della missione 09, programma 09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

b) per l'anno 2023 con incremento di risorse pari a euro 70.000,00 stanziato a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

c) per l'anno 2024 con incremento di risorse pari a euro 20.000,00 stanziato a favore della missione 09, programma 09.01, titolo 1 (Spese correnti), con incremento di risorse pari a euro 10.000,00 stanziato a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

d) per l'anno 2024 con incremento di risorse pari a euro 100.000,00 stanziato a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

e) per l'anno 2025 con incremento di risorse pari a euro 10.000,00 stanziato a favore della missione 09, programma 09.01, titolo 1 (Spese correnti), con incremento di risorse pari a euro 5.000,00 stanziato a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

f) per l'anno 2025 con incremento di risorse pari a euro 100.000,00 stanziato a favore della missione 09, programma 09.02, titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 ottobre 2023

Alberto Cirio

Proposta di legge n. 258

"Disposizioni per la conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio geologico".

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Bongioanni, Cane, Chiorino, Lanzo, Mosca, Nicco, Preioni, Riva Vercellotti, Stecco il 23 maggio 2023.
- Assegnata in sede referente alle Commissioni permanenti VI e V e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 24 maggio 2023.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato all'unanimità dalle Commissioni referenti VI e V il 20 luglio 2023 con relazione di maggioranza di Carlo RIVA VERCELLOTTI e relazione di minoranza di Sean SACCO.
- Approvata in Aula il 26 settembre 2023, con emendamenti sul testo, con 42 voti favorevoli.

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Segreteria generale, Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

“Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”.

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 6 (Patrimonio naturale)

1. La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce contro le fonti d'inquinamento, sostiene la ricerca e l'uso di risorse energetiche ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche. Predispone sistemi di prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia, la flora e la fauna siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve naturali e gli ecomusei.

2. La Regione riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo.”.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come ratificato dall'Italia con [legge](#) 2 agosto 2008, n. 130, è il seguente:

“Art. 107

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

- Il testo vigente dell'articolo 108 del TFUE è il seguente:

“Art. 108

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.

Note all'articolo 12

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.